

**COMUNE DI TARSIA**  
**Provincia di Cosenza**  
**ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIO**

<b>Verbale N. 05</b> <b>Data 28/04/2023</b>	RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2022 EX ART. 3, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 118/2011 – CONTO DEL BILANCIO 2022
--	--

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

L'organo di revisione economico-finanziaria, nominato con deliberazione consiliare n.16 in data 30/05/2022, esecutiva, in relazione alla proposta di delibera del Consiglio Comunale avente ad oggetto il "RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2022 EX ART. 3, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 118/2011 – CONTO DEL BILANCIO 2022"

RICHIAMATO l'articolo 3, comma 2, 4 e 5 del Testo Unico Enti Locali;  
 PREMESSO CHE:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 12/05/2022 è stato approvato il CONTO DI BILANCIO 2021, esecutiva ai sensi di legge;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 30/05/2022 è stato approvato il BILANCIO DI PREVISIONE - PERIODO 2022 2024, esecutiva ai sensi di legge;

VISTO l'articolo 1 comma 775 della Legge 29 dicembre 2022, nr. 197 (GU Serie Generale n.303 del 29-12-2022 – Supplemento Ordinario n. 43), il quale prevede che, in via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022 e quindi il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023;

VISTI:

- ↪ l'articolo 228, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che "*Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni*";
- ↪ l'articolo 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede che "*Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso di tale esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente re-imputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del*
- ↪ *fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i*

↳ *termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate”;*

RICHIAMATO altresì il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (all. n. 4/2 al il d.Lgs. n. 118/2011 e s.m. e i.) ed in particolare il punto 9.1 inerente il riaccertamento ordinario dei residui;

DATO ATTO CHE, alla luce della normativa sopra richiamata, tramite deliberazione della Giunta comunale in vista dell'approvazione del rendiconto di gestione, viene disposto il riaccertamento ordinario dei residui, attraverso il quale si procede alla cancellazione dei residui attivi e passivi non assistiti da obbligazioni giuridicamente perfezionate nonché alla reimputazione dei residui attivi e passivi le cui obbligazioni non sono esigibili alla data del 31 dicembre dell'esercizio a cui si riferisce il rendiconto;

CONSIDERATO CHE la reimputazione dei residui passivi non esigibili nell'esercizio a cui è riferito il rendiconto comporta:

- a) una variazione del bilancio di previsione in corso di gestione, al fine di istituire o incrementare gli stanziamenti cui le spese devono essere imputate;
- b) il trasferimento all'esercizio di re-imputazione anche della “copertura”, che l'impegno aveva nell'esercizio cui era stato inizialmente imputato, attraverso il fondo pluriennale vincolato. La costituzione o l'incremento di tale fondo è escluso solo in caso di contestuale reimputazione di entrate e spese correlate;

PRESO ATTO CHE si è proceduto al riaccertamento dei residui da parte dei Responsabili dei Servizi di cui agli elenchi allegati alla presente;

RITENUTO DOVER APPROVARE, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 ed in ossequio al principio contabile all. 4/2 al citato decreto, punto 9.1, i seguenti elenchi dei residui attivi e passivi cancellati, reimputati e mantenuti alla data del 31 dicembre 2022, risultanti dall'operazione di riaccertamento ordinario di cui ai seguenti allegati:

001 Elenco analitico residui attivi 2022 16368790  
 002 Elenco analitico residui passivi 2022 16368853  
 003 Elenco analitico rettifiche accertamenti plurienna 16368832  
 004 Elenco analitico rettifiche entrate 2022 16368809  
 005 Elenco analitico rettifiche impegni pluriennali 20 16368894  
 006 Elenco analitico rettifiche uscite 2022 16368885  
 007 Stampa anzianità dei residui\_evoluzione fpv 2022 16369737

VISTO l'elenco analitico dei residui attivi 2022 per un totale di euro 8.099.997,76;

VISTO l'elenco analitico dei residui passivi 2022 per un totale di euro 5.294.044,39;

PRESO ATTO che il FPV è pari ad euro 0,00

VISTI:

- la Legge 18 aprile 1962 n. 167;
- la Legge 22 ottobre 1971 n. 865;
- la Legge 5 agosto 1978 n. 457;
- il D.L. 22 dicembre 1981 n. 786, convertito con modificazioni nella Legge 26 febbraio 1982 n. 51;
- il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- la legge 244/2007
- il vigente Regolamento di contabilità;
- lo Statuto dell'Ente.

## PROPONE

*La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si intende qui integralmente riportata ed approvata;*

1. DI APPROVARE, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 ed in ossequio al principio contabile all. 4/2 al citato decreto, punto 9.1, i seguenti elenchi dei residui attivi e passivi cancellati, reimputati e mantenuti alla data del 31 dicembre 2022, risultanti dall'operazione di riaccertamento ordinario di cui ai seguenti allegati:

001 Elenco analitico residui attivi 2022 16368790  
002 Elenco analitico residui passivi 2022 16368853  
003 Elenco analitico rettifiche accertamenti plurienna 16368832  
004 Elenco analitico rettifiche entrate 2022 16368809  
005 Elenco analitico rettifiche impegni pluriennali 20 16368894  
006 Elenco analitico rettifiche uscite 2022 16368885  
007 Stampa anzianità dei residui\_evoluzione fpv 2022 16369737

2. DI DARE ATTO CHE:

- i residui attivi 2022 sono pari ad euro 8.099.997,76;
- i residui passivi 2022 sono pari ad euro 5.294.044,39;
- il FPV è pari ad euro 0,00;

3. DI PUBBLICARE la presente deliberazione per avere effetto di pubblicità legale all'albo pretorio online di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) ;

4. DI PUBBLICARE la presente deliberazione sull'albo pretorio online del Comune per 15 giorni consecutivi e sul sito "Amministrazione trasparente – Atti generali".

5. DI DICHIARARE, con separata votazione la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000

VISTI gli elenchi dei residui attivi e passivi cancellati, reimputati e mantenuti alla data del 31 dicembre 2022, risultanti dall'operazione di riaccertamento ordinario del Comune di TARSIA;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica e il parere di regolarità contabile rilasciati dal responsabile del settore Economico e Finanziario;

## ESPRIME

parere FAVOREVOLE ai sensi dell'articolo 239, comma I lett. b) del D. Lgs. 267 del 18/08/2000 in relazione alla proposta di delibera del Consiglio Comunale avente ad oggetto il "RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2022 EX ART. 3, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 118/2011 – CONTO DEL BILANCIO 2022".

Reggio Calabria, 28/04/2023

Il revisore dei Conti

